

	COMUNE DI CALESTANO		COMUNE DI CORNIGLIO		COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
	Via Mazzini n. 16 43030 – CALESTANO		Largo Castello n. 1 43021 – CORNIGLIO		Piazza Caduti di tutte le guerre n. 1 – 43010 MONCHIO delle CORTI
www.comune.calestano.pr.it		www.comune.corniglio.pr.it		www.comune.monchio- delle-corti.pr.it	
STAZIONE UNICA APPALTANTE /C.U.C CALESTANO – CORNIGLIO – MONCHIO delle CORTI					

Sezione Comune di Monchio delle Corti

RISPOSTA AI QUESITI

PERVENUTI FINO AL 27.10.2016

RELATIVI ALL'AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE 564/2000 E S.M.I. DELLA 'CASA RESIDENZA PER ANZIANI VAL CEDRA' CON ISTITUZIONE DI N° 3 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE TERRITORIALI E REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA. I° STRALCIO.

QUESITO 1

Sono a richiedere, con riferimento alla manifestazione interesse in oggetto, se è ammesso il principio di assorbimento delle categorie speciali OS28 ed OS30 nella categoria generale OG11. Nello specifico, si chiede se è possibile partecipare quale impresa singola in possesso delle seguenti categorie: OG1 class. IV-bis ed OG11 class. I.
Nell'attesa di un cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Risposta

Si, è ammesso il principio di assorbimento per la categoria OG 11.
Nel Vostro caso specifico potete partecipare come impresa singola in quanto il possesso delle categorie OG1 class. IV-bis ed OG11 class. I è requisito sufficiente.

QUESITO 2

in relazione all'indagine di mercato in oggetto siamo a richiedere quanto segue.
Le ulteriori categorie specializzate OS28 e OS30 devono essere possedute dall'impresa partecipante o è sufficiente possedere la categoria OG1 con classifica tale da coprire l'intero importo dell'appalto?

Risposta

Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la

sola categoria prevalente ... le lavorazioni indicate nel bando di gara ... di importo singolarmente superiore al 10 % dell'importo dell'appalto relative, tra le altre, alle categorie OS 28 ed OS 30.

Dunque sarà escluso il partecipante in possesso della sola categoria OG 1, anche se con classifica tale da coprire l'intero importo dell'appalto. Esse sono dunque indicate nel bando ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese.

Le predette lavorazioni possono essere comunque oggetto di subappalto, nel limite massimo del 30% complessivo, si sensi dall'art 105 del D.Lgs 50/2016.

Trova inoltre applicazione il principio dell'assorbimento per la categoria OG11. Pertanto sarà ammessa la partecipazione delle aziende in possesso della categoria OG11 (in luogo delle categorie scorporabili OS 28 ed OS 30) purché con classifica tale da coprire la somma delle singole categoria specializzate;